



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4897 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Gaetano Aniello e Giuseppina De Stavola, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano
Polizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ruggiero, alla via
Giambattista Pergolesi, 1;

contro

Comune di **Pastorano**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da Registri
di Giustizia;

nei confronti

Isabella Di Camillo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

(con il ricorso introduttivo)

- dell'ordinanza di demolizione n. 43/2013 emessa dal Comune di **Pastorano**;
- della nota prot. 5463 del Comune di **Pastorano** datata 29/08/2013,
- della nota prot. 6104 del Comune di **Pastorano** datata 25/09/2013,

- dell'accertamento tecnico relativo all'esposto della sig.ra Di Camillo Isabella, avente prot. n. 4428 del 03/07/2013 del Comune di **Pastorano**;
(con ricorso per motivi aggiunti)
- della comunicazione diniego ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. ai sensi dell'art.20 comma 6 DPR 380 e s.m.i. relativo alla richiesta permesso di costruire in sanatoria del 22/09/2014 prot. 5802 del Comune di **Pastorano**;
- della comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. del 03/09/2014 prot. 5342 del Comune di **Pastorano**;
- della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. a seguito della istanza presentata in data 04/08/2014 prot. 4972 Comune di **Pastorano**;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali sia per quanto attiene all'atto introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Pastorano**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

- con il ricorso introduttivo, Aniello Gaetano e Stavola Giuseppina hanno impugnato l'ordinanza n. 43/13 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di **Pastorano** ha ingiunto loro la demolizione delle opere realizzate in

differmità dal pdc n. 13/12 nonché in violazione delle distanze minime dai confini previste dalla normativa locale;

- con il medesimo ricorso i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della nota n. 6104/13 con la quale è stata "archiviata" la s.c.i.a. presentata il 5/9/13 al fine di sanare gli abusi di cui alla predetta ingiunzione di demolizione;

- con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato – principaliter – il provvedimento di diniego di sanatoria del 22/9/14, motivato con riferimento alla violazione delle prescrizioni di cui alla vigente strumentazione urbanistica inerenti alle distanze dal confine e alla volumetria massima consentita;

- in data 5/9/18 la difesa comunale ha versato in atti – tra gli altri – il provvedimento di diniego espresso (basato sul mancato rispetto delle distanze e dei limiti volumetrici) adottato in riscontro ad una successiva istanza presentata dai ricorrenti il 2/8/16 al fine di sanare sempre i medesimi abusi;

RITENUTO che tale ultimo provvedimento - emesso all'esito del compimento di autonoma istruttoria in cui risulta considerato anche l'apporto partecipativo dei ricorrenti ex art. 10 bis l. 241/90 - vada qualificato in termini di conferma in senso proprio, che "sebbene pervenga alle stesse conclusioni cui era giunto il precedente provvedimento e ne reiteri le statuizioni, è, comunque, un atto che si sostituisce al precedente, come fonte di disciplina del rapporto amministrativo. Il vecchio provvedimento è, quindi, assorbito dal nuovo, che, con efficacia ex tunc, viene ad operare in sostituzione di quello (ex multis Cons. St., sez. VI 11 maggio 2007, n. 2315; conforme Tar Puglia, Lecce. Sez. III - 15 ottobre 2010, n. 2086)" – da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 3/7/18 n. 4410;

RITENUTO, alla luce di quanto precede, che tanto il ricorso introduttivo quanto quello per motivi aggiunti vadano dichiarati improcedibili (secondo quanto prospettato dalla difesa del Comune resistente): ed invero, tutti i provvedimenti comunali oggetto di gravame risultano "superati" dall'ultimo diniego espresso di

sanatoria emesso dal Comune di **Pastorano** in data 3/10/2016, rimasto inoppugnato, ivi compresa l'ordinanza di demolizione n. 43/2013 (posto che l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento dell'abusività non sanabile delle opere in questione, ai sensi del D.P.R. 380/2001, e ciò anche al fine di permettere al responsabile, nell'arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione, di adempiere spontaneamente alla demolizione, così da poter evitare le più onerose sanzioni dell'acquisizione o della demolizione in danno);

CONSIDERATO che la natura della pronuncia induce a compensare interamente le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Rosalba Giansante, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO